

Allegato "A" all'atto n. 11385/7811 di repertorio.
STATUTO DELLA SOCIETA' PER AZIONI DENOMINATA
"GREEN NETWORK S.P.A."
DENOMINAZIONE - SEDE - DOMICILIO - SOCI -
OGGETTO - DURATA



ARTICOLO 1

E' costituita, con sede in Comune di Roma, una società per azioni denominata
"GREEN NETWORK S.P.A.".

Il trasferimento della sede nell'ambito di tale Comune non comporta modifica del presente statuto.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere filiali, succursali o altre unità locali, sia in Italia che all'estero, nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; l'istituzione di sedi secondarie e il trasferimento della sede sociale in un Comune diverso sono invece di competenza dell'assemblea straordinaria dei soci.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

ARTICOLO 2

La società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:

- a) il commercio, sia all'ingrosso che al dettaglio che in forma elettronica, e la ripartizione dell'energia elettrica, del gas (ivi compresa la relativa importazione) e di qualsiasi altro vettore energetico, sotto qualsiasi forma;
- b) la costruzione, l'acquisizione, anche per subentro, o la riattivazione anche quale affittuario, di centrali elettriche e impianti di produzione di energia elettrica (in Italia e/o all'estero) ai fini della gestione e della produzione di energia elettrica, provvedendo a ogni loro manutenzione direttamente o a mezzo di terzi;
- c) la compravendita degli strumenti finanziari derivati relativi a qualsiasi vettore e/o prodotto energetico, comunque in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, con esclusione delle operazioni di raccolta del risparmio riservate a istituti di credito e finanziari;
- d) la prestazione di servizi di consulenza e assistenza tecnica in tema di:
 - problematiche energetiche e relative strategie tariffarie, autoproduzione, cogenerazione, recuperi e risparmi energetici;
 - effettuazione di studi sull'andamento dei mercati nazionali ed internazionali dei prodotti energetici;
 - costituzione, razionalizzazione e gestione dei consorzi, in qualsiasi forma essi siano costituiti, di cui al D.Lgs. n. 79/1999 s.m.i., con riferimento ad ogni problematica ad essi relativa;
 - gestione e pianificazione aziendale e della produzione;
- e) l'offerta di servizi integrati per la realizzazione e la gestione di interventi di risparmio ed efficienza energetica attraverso la diagnosi, lo studio, la progettazione, il monitoraggio dei consumi e la predisposizione di interventi sugli impianti, mirati all'aumento dell'efficienza energetica e alla riduzione dei consumi di ogni tipo di energia, ivi comprese le attività di certificazione e in ogni caso di tutte le attività di competenza delle ESCo (Energy Service Company);
- f) il conseguimento, la trattazione e lo scambio secondo le modalità previste dalla legge di titoli di risparmio energetico conseguito ("Certificati Bianchi"), nonché titoli di produzione di energia alternativa ovvero di risparmio di emissioni di CO2 ("Certificati neri" o "ETS"), ovvero ogni e qualsiasi ulteriore titolo e/o strumento alternativo avente natura ambientale e/o energetica;
- g) la progettazione, la costruzione e l'installazione di impianti elettrici, elettronici e del gas, nonché i relativi servizi di assistenza e manutenzione;
- h) la costruzione e la riparazione di apparecchiature elettroniche e di trasmissione e ricezione di dati;
- i) la compravendita di brevetti inerenti al campo delle fonti di energia;
- l) la creazione, il commercio e la gestione, tramite Internet, Intranet o su rete equivalente, per conto proprio o per conto di terzi, di:
 - siti web e domini;

- connessioni a Internet o a rete equivalente e connessioni satellitari;
- servizi di pubblicità e di marketing, anche elettronici, posta elettronica e telelavoro;
- commercio elettronico di beni e/o servizi, anche mediante la creazione di negozi virtuali, cedere in outsourcing il relativo servizio di trasporto.

La società ha altresì ad oggetto:

- l'acquisto, la costruzione, la vendita, la permuta, la locazione, la ristrutturazione, la riparazione, la gestione, l'amministrazione, la promozione e la commercializzazione di beni immobili, sia rustici che urbani, tanto civili che industriali, sia propri che di terzi.

Le attività sopra indicate potranno anche essere svolte da parte della società, totalmente o parzialmente, in modo indiretto, mediante la partecipazione in altre società o imprese, nazionali ed estere, con oggetto identico o analogo o affine o complementare.

La società può avvalersi di professionisti abilitati per l'esercizio di attività riservate per legge a professionisti iscritti in appositi Albi.

Al fine del conseguimento dell'oggetto sociale, ed in misura non prevalente rispetto ad esso, la società potrà inoltre compiere tutto quanto occorrente per l'attuazione dell'oggetto sociale e così tra l'altro, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: compiere operazioni commerciali ed industriali, finanziarie e bancarie, ipotecarie ed immobiliari, compresi l'acquisto, la vendita, la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari, partecipare a consorzi e raggruppamenti di imprese, ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, personali e reali, anche in favore di terzi purché abbiano rapporti di collegamento con la società, ivi inclusa la costituzione di ipoteche in qualità di terzo datore, per operazioni concluse nell'interesse anche della società, nonché assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese affini, e precisandosi che tali attività non potranno mai essere esercitate nei confronti del pubblico, nel rispetto della normativa vigente in materia di raccolta del risparmio e delle riserve legali per l'esercizio dell'attività finanziaria riservata a soggetti abilitati ai sensi di legge.

ARTICOLO 3

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, come anticipatamente sciolta, secondo quanto disposto in materia dal C.C..

CAPITALE E PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 4

Il capitale sociale è di Euro 15.636.000,00 (quindicimilioneicentotrentaseimila virgola zero zero) diviso in 15.636.000 (quindicimilioneicentotrentaseimila) di azioni ordinarie da nominali Euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna.

L'assegnazione delle azioni può avvenire per un valore non proporzionale alla parte di capitale sociale sottoscritta da ciascun socio.

Il Capitale può essere aumentato una o più volte, anche mediante l'apporto di conferimenti in natura, con delibera dell'assemblea dei soci.

Le azioni, previo ritiro di tutte quelle eventualmente emesse dalla società, possono essere dematerializzate e sostituite da un'iscrizione contabile eseguita nel registro elettronico tenuto da soggetto individuato dall'organo amministrativo il quale, a richiesta del socio, rilascia, in forma cartacea o digitale, un certificato attestante l'iscrizione a Libro Soci per permettere l'esercizio dei diritti sociali. Nel registro elettronico sono altresì documentati i trasferimenti delle azioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime.

L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare l'emissione di speciali categorie di azioni, stabilendo la forma, il modo di trasferimento e i diritti spettanti ai possessori di tali azioni, da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate, per un ammontare corrispondente agli utili destinati ai prestatori di lavoro.

L'Organo Amministrativo può inoltre costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447 bis c.c..

ARTICOLO 5



La trasferibilità totale o parziale delle azioni, obbligazioni convertibili o warrants o diritti di opzione per atto tra vivi è soggetta al diritto di prelazione da parte degli altri soci, da esercitarsi secondo i patti in appresso descritti e con le relative modalità:

A) il socio che intenda trasferire per atto tra vivi, in tutto o in parte le proprie azioni o obbligazioni convertibili o warrants o diritti di opzione in caso di aumento del capitale sociale, dovrà previamente, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal libro soci, offrire in prelazione a tutti gli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le relative condizioni con particolare riferimento alla modalità di pagamento.

B) i soci che intendano esercitare il diritto di opzione debbono, entro venti giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui alla lettera a), darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'offerente ed agli altri soci per conoscenza. In tale lettera dovrà essere manifestata incondizionatamente la volontà di acquistare tutte le azioni od obbligazioni convertibili o tutti gli warrants o diritti di opzione offerti in vendita.

Nel caso che l'offerta venga accettata da più soci le azioni od obbligazioni convertibili o tutti gli warrants o diritti di opzione offerti in vendita vengono attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

Fino a quando non sia stata fatta l'offerta di cui alla lettera a) e non risulti che questa non sia stata accettata, il terzo non sarà iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle azioni o alle obbligazioni convertibili o warrants o diritti di opzione, e non potrà trasferirli con effetto verso la società.

Si precisa che per trasferimento si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di detti partecipazioni o diritti (ivi compresi, in via esemplificativa ma non esaustiva, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione in blocco, forzata o coattiva, la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento d'azienda, fusione e scissione, il conferimento in Trust), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di detti partecipazioni o diritti.


Ove si tratti di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito o a titolo oneroso con corrispettivo infungibile, il socio che intende trasferire le quote o i diritti oggetto di prelazione deve comunicare agli altri soci cui spetta il diritto di prelazione, il valore del trasferimento della partecipazione in valuta legale; detto valore non potrà comunque essere superiore alla redditività normalizzata e prospettica della società da calcolarsi avendo riguardo:

- al valore attuale del suo patrimonio e quindi dei suoi beni materiali e immateriali e di ogni altra circostanza e condizione che siano normalmente tenute in considerazione nella tecnica valutativa delle partecipazioni societarie;
- al valore di quello che viene comunemente definito quale premio di maggioranza ove si tratti di valutare una quota di partecipazione da cui derivi il controllo della società;
- al valore dell'avviamento della società da determinarsi in misura pari alla media, ridotta alla metà, tra l'ammontare totale dei ricavi degli ultimi tre esercizi e l'ammontare totale degli utili conseguiti negli ultimi tre esercizi. Nel caso in cui la società non abbia ancora avuto tre esercizi non si computa alcun valore di avviamento. La sussistenza dei tre esercizi va valutata con riguardo alla data dell'atto costitutivo della società, ed è cioè ininfluyente che, nel corso degli ultimi 3 (tre) esercizi, sia avvenuta una qualsiasi trasformazione della forma societaria.

In caso di disaccordo sul valore attribuito in valuta legale alla partecipazione, il valore medesimo, nel rispetto dei criteri dianzi indicati, verrà stabilito da un perito nominato su richiesta del socio interessato all'esercizio della prelazione dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società; la richiesta della nomina del perito interrompe i termini per il completamento della procedura di prelazione.

La suesposta disciplina non si applica ai seguenti trasferimenti di azioni:


- mortis causa;
- per atto tra vivi dai soci a favore del coniuge ovvero dei discendenti ovvero degli ascendenti;



- per atto tra vivi dai soci a favore di società fiduciaria ovvero da società fiduciaria stessa al suo fiduciario o ai suoi eredi/successori mortis causa, previa esibizione del mandato fiduciario.

In ipotesi di trasferimento delle azioni eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, il cedente non avrà diritto di essere iscritto nel Libro Soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali e non potrà alienare le azioni con effetto verso la società.

Il trasferimento delle azioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità quando il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia per iscritto all'esercizio del diritto di prelazione, per quest'ultima cessione, da parte di tutti gli altri soci.



ARTICOLO 6

La società può emettere obbligazioni nel rispetto delle forme di legge.

ASSEMBLEE

ARTICOLO 7

Le convocazioni delle Assemblee, da tenersi presso la sede sociale od in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione sono fatte a cura dell'Organo Amministrativo, nelle forme e nei modi di legge.

Qualora la società non abbia fatto ricorso al capitale di rischio l'avviso di convocazione è comunicato agli aventi diritto mediante lettera raccomandata, anche a mano, fax e/o posta elettronica da inviarsi al domicilio/numero di fax/indirizzo di posta elettronica notificato alla società ed annotato nel libro soci, e/o nei libri dei verbali del consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, purchè sia data prova dell'avvenuta ricezione almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione dovrà contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno sia per la prima che per la seconda convocazione.

L'assemblea, per l'approvazione del bilancio, può essere convocata nel termine massimo previsto all'articolo 2364 c.c. dalla chiusura dell'esercizio sociale esclusivamente nel caso in cui ricorrano le condizioni previste nella detta norma.

ARTICOLO 8

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci che siano iscritti nel relativo libro almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea e quelli che hanno depositato nel termine stesso le loro azioni presso la sede della società o gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea con atto di delega scritta da altra persona anche non socio, ma secondo quanto previsto dall'art. 2372 C.C..

ARTICOLO 9

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, e in caso di suo impedimento dal Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da persona eletta dall'assemblea.

Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario anche non socio; tale assistenza non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio.

ARTICOLO 10

Per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea si applica il disposto degli articoli 2368 e 2369 c.c. L'assemblea può validamente costituirsi, anche in mancanza delle suddette formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e partecipino ad essa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e delle deliberazioni assunte dovrà essere data tempestiva comunicazione ai componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo non presenti.

AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA

ARTICOLO 11

La società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione, composto da 2 (due) a 7 (sette) membri, che durano in carica per il tempo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina e comunque per un periodo non superiore a tre esercizi, sono rieleggibili e revocabili in qualunque tempo dall'assemblea, che ne stabilisce altresì il compenso, che può inoltre annualmente

deliberare l'accantonamento di una somma, anche in forma di indennità assicurativa, da liquidarsi agli amministratori alla cessazione del rapporto, a titolo di indennità di fine rapporto.

Agli Amministratori investiti di particolari cariche compete una specifica remunerazione, determinata dal Consiglio di Amministrazione a norma dell'art. 2389 c.c..

Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

Verificandosi la cessazione dalla carica della maggioranza degli Amministratori, per qualsiasi causa si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione. . Se viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione; in tal caso gli Amministratori rimasti in carica – ovvero il Presidente del Consiglio ancorché dimissionario - devono, entro tre giorni dalla ricezione della comunicazione della cessazione, convocare l'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione e devono astenersi dal compimento di atti di straordinaria amministrazione (salvo che questi siano già stati deliberati prima della cessazione di cui sopra), sino all'integrazione dell'organo amministrativo.

In tutti i casi in cui risulti manifesta l'impossibilità di funzionamento dell'organo amministrativo, ad esempio nel caso di cessazione di tutti gli amministratori, il Presidente del Collegio Sindacale potrà provvedere alla convocazione dell' assemblea all'unico scopo di procedere alla sostituzione dell' Organo Amministrativo.

ARTICOLO 12

Il Consiglio di Amministrazione, qualora sia stato eletto, elegge fra i suoi membri il Presidente ed il Vice-Presidente, se non sono stati nominati dall'assemblea. Il Consiglio si raduna tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno un amministratore, o dai sindaci.

Le convocazioni saranno fatte dal Presidente, e in caso di suo impedimento dal Vice-Presidente, nel luogo designato nell'avviso di convocazione. Le convocazioni tutte del presidente di cui sopra possono essere inviate mediante fax, telefax e posta elettronica, all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società da tutti gli aventi diritto almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, sia presente la maggioranza dei membri del consiglio stesso e la maggioranza dei componenti effettivi del collegio sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In tal caso delle deliberazioni assunte dovrà essere data tempestiva comunicazione ai componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo non presenti.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza di voti.

In caso di parità di voti, purché il Consiglio sia composto da almeno tre membri, è preponderante il voto del Presidente; in tali casi il Consiglio può richiedere ai sensi dell'articolo 2364 c.c., un parere non vincolante all'assemblea dei soci in sede ordinaria.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare entro i limiti di legge, le proprie attribuzioni ed i propri poteri, compresa la rappresentanza legale della società e l'uso della firma sociale, ad uno o più dei suoi membri nominando l'amministratore o gli amministratori delegati, o un Comitato esecutivo.

Fermo restando quanto sopra possono essere delegate, in tutto in parte, in via esclusiva:

a) le funzioni inerenti agli adempimenti normativi, amministrativi, retributivi, contributivi, previdenziali, fiscali, doganali e comunque tutti gli adempimenti inerenti ai rapporti con i soggetti che dalla società percepiscano redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo e redditi di capitale, con facoltà di presentare e sottoscrivere dichiarazioni fiscali di qualunque tipo, ivi comprese le dichiarazioni dei redditi ai fini delle imposte dirette, le dichiarazioni per l'Iva nonché quelle di sostituto d'imposta;

b) le funzioni inerenti all'assolvimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, curando che il trattamento dei dati personali di dipendenti, clienti e/o fornitori e di altri terzi che entrino a contatto con la società, avvenga in conformità alla normativa vigente in materia, anche per quanto riguarda l'osservanza delle misure minime di sicurezza dei dati, nominando, se del caso, uno o più responsabili del trattamento e impartendo loro le opportune istruzioni;

c) le funzioni inerenti all'attuazione delle disposizioni previste dalla legge 626/1994 e successive modifiche, e, in generale, dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, nei limiti di quanto inderogabilmente previsto dalla vigente normativa in materia, adottando le misure di prevenzione e di protezione individuate nel piano per la sicurezza e ogni altra che ritenga o si riveli necessaria per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori; curando l'aggiornamento delle predette misure, in relazione ai mutamenti normativi, organizzativi e produttivi, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica, esercitando il controllo, in particolare, dell'idoneità e la conformità degli edifici, locali, impianti, macchinari, attrezzature di lavoro, mezzi di trasporto e di sollevamento rispetto alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, effettuando verifiche periodiche di buon funzionamento, la loro pulitura e, in generale, la loro manutenzione ordinaria e straordinaria;

d) le funzioni inerenti alla cura e alla vigilanza del rispetto da parte della società di ogni normativa relativa alla gestione dei rifiuti, alla tutela delle acque all'inquinamento, alle emissioni in atmosfera e alla tutela, in generale, dell'ambiente esterno dall'inquinamento, alla prevenzione degli incendi, alla sicurezza degli impianti.

A chi è delegato per le funzioni che precedono spetta pertanto di esercitare, sempre in via esclusiva, tutti gli inerenti poteri decisionali, di tenere i rapporti con le Autorità e gli Uffici pubblici e privati preposti alla trattazione di dette problematiche (in particolare l'Amministrazione finanziaria, gli Istituti previdenziali, l'Amministrazione centrale e periferica dello Stato, gli Enti locali e ogni altro Ente pubblico in genere) e pure, nelle stesse materie, con l'Autorità giudiziaria di ogni ordine e grado.

Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la cadenza di legge, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo.

ARTICOLO 13

L'Organo di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta e più segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge riservate all'assemblea dei soci.

L'organo amministrativo è inoltre competente per l'adozione delle seguenti deliberazioni:

- a) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis;
- b) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
- c) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio; d) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative; e) la riduzione del capitale sociale per perdite, se le azioni sono senza valore nominale.

L'Organo di Amministrazione è delegato per la presentazione, in caso di necessità, della domanda di concordato preventivo e/o di amministrazione controllata ai sensi degli articoli 152 e 160 e ss. 187 e ss. R.D. 16 marzo 1942 n. 267. La firma sociale e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio sono devolute all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o se nominato all'Amministratore o Amministratori delegati.

Ai componenti l'organo di Amministrazione comunque composto può essere attribuita un'indennità denominata di fine mandato da determinarsi con delibera assembleare nonchè possono essere beneficiari di polizze vita, sanitarie, infortuni e malattia.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di nominare e revocare direttori o procuratori speciali e può altresì deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito a mezzo di rilascio di procura speciale, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società.

COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 14

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti che durano in carica tre esercizi. L'assemblea che nomina i sindaci effettivi ed il Presidente determina il compenso per l'intero periodo di durata.

Il controllo contabile, ai sensi dell'articolo 2409 bis c.c. può essere attribuito, dall'assemblea in sede di elezione al collegio sindacale che, in tale ultima ipotesi, è tenuto a documentare la detta attività in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

Alle riunioni del Collegio Sindacale si applicano in quanto compatibili le norme dettate in tema di convocazione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

I componenti del Collegio dei Sindaci devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia, nell'ipotesi in cui al collegio sia stato attribuito il controllo contabile ai sensi della norma che precede.



BILANCIO UTILI E PERDITE

ARTICOLO 15

Gli esercizi sociali si chiuderanno al 30 aprile di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo procederà alla compilazione del bilancio in conformità al disposto legislativo e di tutti i documenti richiesti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 16

Sugli utili netti risultanti dal bilancio viene dedotto almeno l'importo di legge da assegnare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. Il residuo, salva diversa deliberazione dell'assemblea, viene ripartito tra i soci, in relazione alle azioni possedute.

ARTICOLO 17

Il pagamento dei dividendi verrà effettuato nel termine che sarà fissato dall'assemblea presso la sede sociale. I dividendi non riscossi nel termine di cinque anni sono prescritti a favore della società ed assegnati alla riserva.

ARTICOLO 18

La società, nel rispetto della legislazione vigente, potrà richiedere versamenti di somme di denaro ai soci; l'imputazione dei detti versamenti verrà stabilita di volta in volta dall'assemblea, nella forma di versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti.

Tali versamenti saranno facoltativi ed infruttiferi di interessi salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 19

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, le norme della liquidazione, la nomina del o dei liquidatori, la determinazione dei poteri e dei compensi saranno stabilite dall'assemblea, osservate le disposizioni di Legge.

Alla fine della liquidazione il patrimonio netto sarà ripartito tra i soci in proporzione delle azioni di ciascuno.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 20

Qualunque controversia tra i soci, tra i soci e la Società o tra la Società e i propri organi o tra tali organi e i soci, inerente e conseguente alla vigenza della Società - avente carattere sociale e/o parasociale, fatte salve quelle riservate alla competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria ordinaria - sarà devoluta, a sensi e per gli effetti e nei limiti di cui agli artt. 806 e ss. c.p.c., alla cognizione di un Arbitro Unico nominato dal presidente del Tribunale di Roma, che deciderà in via rituale, ma secondo diritto, con ampia libertà di procedura, e dovrà pronunciare il lodo entro 180 (centottanta) giorni dalla propria nomina, rimanendo il termine sospeso durante il compimento degli incombeni istruttori (ivi comprese eventuali consulenze tecniche e ispezioni) e comunque nel periodo tra il 1 agosto e il 15 settembre compresi.

Il socio, società fiduciaria, è estromesso dal giudizio insorto o insorgendo qualora dichiara le generalità dell'effettivo proprietario (degli effettivi proprietari) della partecipazione amministrata, oppure intesti, previo trasferimento, la partecipazione al fiduciante (ai fiducianti).

Per qualunque controversia dovesse sorgere in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto, e che non sia sottoponibile ad arbitrato, è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

RIUNIONI PER AUDIO CONFERENZA O VIDEO CONFERENZA/COMUNICAZIONI

ARTICOLO 21

Le riunioni degli organi collegiali (Assemblea, Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale) possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'assemblea, non fosse tecnicamente possibile il collegamento con uno degli aventi diritto, l'assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui in corso di assemblea, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno degli aventi diritto collegato la riunione verrà dichiarata sospesa dal presidente dell'assemblea e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

ARTICOLO 22

Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.

Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali, utilizzando all'uopo:

- a) il libro dei soci e il libro delle obbligazioni per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei soci, degli obbligazionisti, e del loro rappresentante comune;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti di detto organo.

Per le comunicazioni effettuate con posta elettronica è necessario verificare attraverso l'elenco fornito dal fornitore di accessi Internet (Provider) che tutti gli aventi diritto abbiano ricevuto la comunicazione.

Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

Ogniquale volta il presente statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario.

COMPUTO DEI TERMINI

Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.

F.to VERA TAGLIAFERRI NOTAIO

